

Proponente: 66.A
Proposta: 2019/1749

del 27/06/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1041

del 27/06/2019

RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA

Dirigente: IORI Arch. Elisa

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI FRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I LEGALI RAPPRESENTANTI DI CORTE NUOVA SRL E C.C.EA. SOCIETÀ COOPERATIVA, PER LA COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO SU AREA DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE OPERE REALIZZATE A SERVIZIO DI INTERVENTO EDILIZIO RESIDENZIALE POSTO IN VIA MILANO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 5167/70 del 05/04/2011 sono stati approvati congiuntamente, ai sensi della L.R. n. 20/2000 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*", il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), nonché la Classificazione Acustica del Comune di Reggio Emilia, entrati in vigore il 25/05/2011 a seguito di pubblicazione sul BURER n. 77, così come successivamente integrati e modificati;

-con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 9170/52 del 17/03/2014, è stato poi approvato, ai sensi degli artt. 30 e 34 della citata legge regionale, il primo Piano Operativo Comunale - POC, entrato in vigore a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 119 del 23/04/2014, cui ha fatto seguito l'approvazione della prima variante al POC, giusta deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 68 del 13/04/2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 06/05/2015;

Considerato che:

- la Parrocchia di Sant'Alberto di Gerusalemme, con sede in Via Emilia Ospizio n.62 CF: 91014470354 rappresentata dal sig. Don Pietro Adani presentava in data 27/09/2016 istanza di rilascio del permesso di costruire in atti al PG.n. 68428, per la realizzazione di una palazzina di 8 unità immobiliari in un unico corpo di fabbrica a destinazione residenziale (costituenti il primo stralcio) e relative opere di urbanizzazione primaria, avendo all'epoca la titolarità esclusiva dell'area edificabile posta a Reggio Emilia in Via Milano, censita al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 175 mappali 395-392;

- in data 15/11/2016 il competente servizio allora denominato: Ingegneria edifici _reti ed infrastrutture, esprimeva il proprio parere favorevole in ordine alle opere di urbanizzazione a servizio del fabbricato impartendo una serie di condizioni fra le quali quella:

"...che le aree di ambientazione e la viabilità dovranno rimanere di proprietà privata ad uso pubblico con conseguenti oneri manutentivi a carico del soggetto attuatore e dei futuri proprietari; la rete di raccolta e smaltimento delle acque sia bianche che nere dovranno essere lasciate di competenza del soggetto attuatore e rimanere di proprietà privata; dovrà essere acquisito il parere ed autorizzazione di IRETI per la realizzazione delle reti fognarie

bianche e nere e per il loro allacciamento alle reti fognarie pubbliche esistenti, ...infine si precisava: essere necessario costituire servitù di uso pubblico con manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei proprietari, sulle aree oggetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strada di accesso, pedonale e parcheggi) e delle aree verdi non di stretta pertinenza dei singoli lotti;

- in data 10/01/2017 il tecnico del servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, geom.Paolo Pellati, nell'istruire la pratica rilevava che: "Trattasi della richiesta di permesso di costruire relativo alla costruzione di una palazzina residenziale (stralcio 1) e relative opere di urbanizzazione in un'area destinata dal vigente RUE a tessuti eterogenei di buona o discreta qualità insediativa (Auc3) in via Milano. Il progetto presentato prevede un incremento dell'edificabilità del 15% (come da dichiarazione allegata) in quanto le caratteristiche di isolamento termico della nuova costruzione consentono un raggiungimento di un indice di prestazione energetica Totale (EPT) inferiore di almeno il 25% a quanto previsto dalla Lr vigente e come previsto dall'art. 1.4.5 del RUE vigente. Richiamato il parere a condizioni espresso dal servizio Ingegneria edifici _reti ed infrastrutture in data 15/11/2016, richiamati i nuovi elaborati grafici presentati il 10.01.2017 contenenti l'accoglimento delle prescrizioni riportate nel parere espresso, verificata la conformità del progetto con le normative urbanistiche ed edilizie attualmente vigenti, si ritiene il progetto in esame accoglibile".

- il richiedente il PDC ha ottenuto da Ireti _Sede Territoriale Di Reggio Emilia l'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura per le reti acque bianche e nere n.RE-01893 con indicazione che la manutenzione presente e futura di quanto autorizzato sia completamente a carico del richiedente;

- stante la favorevole istruttoria, il permesso di costruire è stato rilasciato in data 10/01/2017 e ritirato dal richiedente in data 05/05/2017 con successiva comunicazione d'inizio lavori in atti al PG.N. 57959 per il giorno 13/06/2017 nominando come impresa esecutrice dei lavori, la COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI E AFFINI – C.C.E.A S.C.

Atteso che:

- con tipo di frazionamento n. RE0007031/2017 del 31/01/2017 il mappale 392 è stato frazionato nei mappali 416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426;

- a seguito di atto di compravendita avvenuto in data 27/02/2017 a ministero notaio Dr.Giovanni Aricò la Parrocchia di S. Alberto di Gerusalemme vendeva alle seguenti società:

- CORTE NUOVA S.R.L. con sede in Reggio Emilia via Mameli 15 P.IVA: 01993920352, la piena proprietà dei mappali di cui al catasto terreni: **418-419-422** del foglio 175 e la quota di comproprietà paria 845/1000 di una porzione di terreno avente accesso da Via Milano riportata al catasto terreni al foglio 175 mapp.417 e una quota di comproprietà pari a

483/1000 di una porzione di terreno riportata al catasto terreni al medesimo foglio, mapp.423-425-426;

- COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI E AFFINI – C.C.E.A S.C. con sede in Reggio Emilia via Treccani 2/a, P.IVA: 01154980351, la piena proprietà dei mappali 420-421, nonché la quota di comproprietà pari a 155/1000 di una porzione di terreno avente accesso da Via Milano riportata al catasto terreni al foglio 175 mapp.417 e una quota di comproprietà pari a 89/1000 di una porzione di terreno riportata al catasto terreni al medesimo foglio mapp.423-425-426;

- rimanendo la Parrocchia stessa proprietaria dei mappali 424-395 e per le rimanenti quote in comproprietà sui mappali 423-425-426;

- successivamente, con atto del 30/11/2018 a ministero notaio dott. Giovanni Arico' (rep.n.58206, racc.n.13082), la Parrocchia di S.Alberto di Gerusalemme ha venduto alla società "CORTE NUOVA S.R.L." i mappali 395 e 424 del foglio 175 nonché la quota di comproprietà pari a 428/1000 dei mappali 423-425-426;

Dato atto che:

- in data 08/02/2019 con istanza PG.n. 21393 le società "CORTE NUOVA SRL" e "COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI E AFFINI – C.C.E.A S.C." hanno chiesto a loro favore il cambio di intestazione del sopracitato permesso di costruire PG.n. 68428/2018 che è stato dunque rilasciato in data 02/04/2019 alle summenzionate società, dal dirigente del servizio Rigenerazione Qualità Urbana;

- in data 05/04/2019 i nuovi proprietari hanno presentato una S.C.I.A di variante in corso d'opera riguardante sia i fabbricati che la strada di urbanizzazione ed il nuovo impianto del verde con la contestuale creazione di una montagnola di terreno in prossimità della nuova urbanizzazione sul lato di via Einstein; la S.C.I.A prevede anche la dislocazione fuori dal lotto, e più precisamente in un'aiuola stradale di proprietà del Comune prospiciente la rotonda di via Milano via Einstein, di parte delle nuove alberature inizialmente previste all'interno del comparto edificatorio; inoltre sono state riviste e sostituite alcune alberature previste nella zona della "montagnola" con dei corrispondenti cespugli più idonei all'ubicazione in questa nuova sistemazione del terreno;

- In data 16/05/2019 il competente servizio Rigenerazione e Qualità Urbana nell'esaminare la variante proposta con la SCIA di cui sopra, notificava ai titolari del permesso di costruire ed al progettista, la rideterminazione del contributo di costruzione conseguente alle variazioni da apportare al complesso residenziale e una serie di prescrizioni dettate dal servizio Ingegneria e Manutenzioni riguardanti la realizzazione delle opere a verde che si ribadisce dovranno rimanere a carico degli attuatori per la parte relativa alle aree da assoggettare a servitù di uso pubblico

Considerato inoltre che:

- in data 12/04/2019 con istanza PG.n. 73631 i legali rappresentanti di "CORTE NUOVA SRL" e "COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI E AFFINI – C.C.E.A S.C." chiedevano altresì di avviare l'iter per la costituzione di servitù di uso pubblico a favore del Comune di Reggio Emilia come prescritto nel P.D.C. n. 68428/2016 del 10/01/2017, sulle aree destinate a strada, marciapiedi, parcheggi e verde in quanto i lavori di urbanizzazione sono stati ultimati sui seguenti mappali foglio 175 mapp.428-429-430.

- conseguentemente il responsabile UOC EDILIZIA AMBITO 2, con referto del 26/05/2019, avendo rilevato che le opere sono state realizzate in conformità al progetto autorizzato con il citato Permesso di Costruire PG.n.68428/2016 del 10/01/2017, ha trasmesso la pratica alla U.O.C. gestione dei processi amministrativi per la predisposizione dell'atto necessario alla costituzione della servitù di uso pubblico sull'area individuata al **foglio 175, mappali 428-429-430;**

- che in data 19 giugno 2019 l'ing. Leurini del servizio Ingegneria e Manutenzioni ha eseguito apposito sopralluogo, acquisito agli atti al PG.n. 124593/2019 in Via Milano, rilevando che per quanto riguarda i parcheggi, a viabilità, la segnaletica orizzontale, verticale e e ambientazioni, i lavori da una valutazione visiva, possono sostanzialmente considerarsi conclusi allegando al riguardo le fotografie dello stato dei luoghi; dal quale che risulta che le opere sono state realizzate e le piantumazioni poste correttamente a dimora

Ritenuto quindi di procedere alla costituzione della servitù di uso pubblico sull'area sopra indicata mediante approvazione di apposito schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Reggio Emilia ed i proprietari dell'area, come sopra generalizzati;

Rilevato infine che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- Alla dirigente del servizio Rigenerazione e Qualità urbana è stato affidato nell'ambito del PEG, il progetto_2019_ pd_6607 comprendente anche l'adozione dei provvedimenti al fine di costituire servitù di uso pubblico;

Precisato che la presente determinazione, a parere della Dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana Arch. Elisa Iori, non necessita di apposizione del parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Precisato che la presente determinazione, a parere della Dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana Arch. Elisa Iori, non necessita di apposizione del parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visti:

- il D.P.R. 380/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- la L.R.15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" e s.m.i. ;
- gli artt. 56-57 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 17 novembre 2014, ID. n. 154, PG. n. 38803;

Richiamato l'atto P.G. n. 48597 del 08/03/2019, che ha sostituito il precedente atto P.G. n. 21355 del 19/05/2015, con cui il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 - Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, ha conferito all'arch. Elisa Iori l'incarico della responsabilità di direzione del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, con decorrenza dall'8 marzo 2019 fino alla scadenza del contratto;

DETERMINA

1. di approvare il seguente schema di convenzione da stipularsi fra Comune di Reggio Emilia ed i legali rappresentanti delle società CORTE NUOVA S.R.L. con sede in Reggio Emilia via Mameli 15 P.IVA: 01993920352 e COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI E AFFINI – C.C.E.A S.C. , con sede in Reggio Emilia via Treccani 2/a P.IVA: 01154980351 come in premessa generalizzati, per la costituzione di servitù di uso pubblico sull'area identificata al foglio 175, mappali 428-429-430, e sulle opere di urbanizzazione primaria (strada - Parcheggi P2 e verde pubblico) ivi realizzate a servizio di intervento edilizio residenziale posto in via Milano come da permesso di costruire PG.n.68428/2016 del 10/01/2017 ;

2. di dare atto che, in sede di stipula della presente convenzione, fatta salva la sostanza del negozio così come configurato nel presente provvedimento, potranno essere inserite nell'atto tutte le eventuali indicazioni e precisazioni che si rendessero utili o necessarie a definire al meglio ed in ogni aspetto il negozio stesso, con facoltà di provvedere altresì, al fine di addivenire ad una più completa ed esatta indicazione delle aree, alla rettifica di eventuali errori intervenuti nella descrizione degli obblighi previsti in convenzione, nella individuazione e denominazione della controparte, nonché ad includere clausole d'uso o di

rito, dando fin d'ora per approvate tali precisazioni ed integrazioni, aggiunte e correzioni dovute a possibili errori, inesattezze ed omissioni contenute nel presente provvedimento.

3. di trasmettere il presente atto ai Servizi Comunali interessati per quanto di rispettiva competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA**

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO SU AREA DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE OPERE REALIZZATE A SERVIZIO DI INTERVENTO EDILIZIO IN VIA MILANO.

Il giorno ____ mese di ____ dell'anno ____, in Reggio Emilia,

tra:

- arch. **ELISA IORI**, nata a Reggio Emilia il, domiciliata per la carica presso il Comune di cui appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nell'esclusivo nome, conto ed interesse del Comune di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, codice fiscale e P. IVA 00145920351, e ciò nella Sua qualità di Dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, a questo atto autorizzata dall'atto del Sindaco P.G. n. 48597 del 08/03/2019 ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, nonché dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

ed i sigg.ri:

- **Arturo Bedogni**, nato a il c.f.: BDRGTR41A09B499I, Presidente di CORTE NUOVA S.R.L. con sede in Reggio Emilia via Mameli 15 P.IVA: 01993920352
- **Paolo Lorenzani**, nato a, il c.f.: LRNPLA66D09H223A Presidente di COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI E AFFINI – C.C.E.A S.C. , con sede in Reggio Emilia via Treccani 2/a P.IVA: 01154980351

di seguito denominati anche "proprietari" ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1 - PREMESSE DEL PRESENTE ATTO:

Le premesse della determinazione dirigenziale R.U.A.D. n. del..... formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la costituzione di servitù di uso pubblico sull'area e sulle relative opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi P2, marciapiedi e relativi sottoservizi) ivi realizzate a servizio di un intervento edilizio posto in Comune di Reggio Emilia, Via Milano, in forza del Permesso di Costruire P.G. n.68428/2016 rilasciato in data 10/01/2017.

La servitù viene costituita a titolo gratuito in adempimento degli obblighi ed impegni assunti con il sopracitato permesso di costruire riguardante sia il fabbricato residenziale che le

relative opere di urbanizzazione cointestato ai proprietari in data 14/02/2019 con atto PG.n. 21393.

ART. 3 -OBBLIGHI GENERALI

Con il presente atto li sigg.ri Arturo Bedogni in qualità di Presidente di CORTE NUOVA S.R.L. con sede in Reggio Emilia via Mameli 15 P.IVA: 01993920352 e Paolo Lorenzani , in qualità di Presidente di COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI E AFFINI – C.C.E.A S.C., con sede in Reggio Emilia Via Treccani 2/a P.IVA: 01154980351, ciascuno per i rispettivi diritti, si assumono gli oneri e gli obblighi riportati nella presente convenzione.

Detti proprietari si obbligano in solido per loro stessi e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, anche parziale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai medesimi si trasferiscono anche ai successivi acquirenti.

I proprietari si obbligano pertanto ad inserire in ogni eventuale atto di trasferimento, anche parziale, di immobili oggetto della presente convenzione, nonché di costituzione di diritti in favore di terzi, le clausole seguenti, da riportare nella nota di trascrizione inviando poi al Comune copia autentica della nota stessa: "L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e si obbliga a rispettare tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Reggio Emilia in data _____ a ministero Notaio _____ e trascritta in data _____ al n. _____, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali, dando atto che la stessa convenzione è relativa all'attuazione dell'intervento edilizio autorizzato con Permesso di Costruire P.G. n. 68428 rilasciato in data 10/01/2017 e successiva intestazione PG.n.21393/2019.

Tale clausola dovrà essere specificamente approvata dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 C.C, impegnandosi ad inserirla anche negli eventuali successivi atti di trasferimento, che in mancanza saranno inopponibili al Comune.

ART. 4 - COSTITUZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO SULL'AREA E SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IVI REALIZZATE (STRADE E PARCHEGGI P2) .

Con il presente atto i sigg .Arturo Bedogni in qualità di Presidente di CORTE NUOVA S.R.L. e Paolo Lorenzani, in qualità di Presidente di COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI E AFFINI – C.C.E.A S.C. , costituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1058 e seguenti del codice civile, servitù di uso pubblico a favore del COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA che, come rappresentato accetta, sull'area posta nel suddetto comune in Via Milano, su area identificata catastalmente al **foglio 175, mappali 428-429-430** e sulle

opere di urbanizzazione primaria ivi realizzate (strade, marciapiedi, parcheggi di tipo P2 e verde di ambientazione) .

I sopracitati signori dichiarano di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità delle suddette aree e che sulle stesse non gravano diritti incompatibili con la costituenda servitù. Per effetto di quanto sopra garantiscono il Comune per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi,

I sopra citati signori, ciascuno per i rispettivi diritti, mantengono la piena proprietà dell'area.

L'obbligo e l'onere della manutenzione ordinaria, straordinaria, nonché del decoro dell'area summenzionata, delle relative opere compreso il patrimonio arboreo realizzato, rimane a totale carico dei proprietari e dei loro successori ed aventi causa, fatta eccezione per l'impianto di pubblica illuminazione.

La manutenzione dell'allacciamento alla pubblica fognatura per le reti acque bianche e nere come autorizzato da IRETI in data 17/04/2019 (n.RE-01893) rimane a carico dei sopracitati proprietari.

I proprietari e loro aventi causa, si obbligano a trasferire le obbligazioni assunte con il presente atto ai successivi acquirenti.

Gli stessi si obbligano inoltre, per loro stessi ed aventi causa, con effetto immediato dalla data di stipula della presente convenzione, a non compiere alcun atto, opera o comportamento che limiti o pregiudichi l'esercizio della servitù stessa da parte del Comune di Reggio nell'Emilia.

La servitù di uso pubblico viene costituita fino all'approvazione di nuove disposizioni da parte dell'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, o all'eventuale richiesta di cessione gratuita e volontaria da parte delle proprietà, e/o loro aventi causa, che verrà perfezionata, previo parere favorevole da parte dei competenti uffici comunali, con apposito successivo atto da stipularsi con il Comune di Reggio Emilia a cura e spese della parte cedente.

ART. 5 - CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni della normativa vigente, nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, che non fosse possibile comporre bonariamente, è competente esclusivo il Foro di Reggio Emilia.

ART. 6 - INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi finalizzati a garantire la corretta manutenzione ed il decoro delle aree oggetto della presente convenzione, il Comune provvederà a inviare ai proprietari ed ai loro aventi causa, una richiesta di intervento con diffida ad adempiere, da ottemperarsi entro i termini ivi indicati.

In caso di mancata ottemperanza a tale richiesta, i proprietari, e i loro aventi causa, autorizzano fin d'ora il Comune ad effettuare gli interventi necessari al ripristino del decoro, e si obbliga/no a sostenere le relative spese, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

ART. 7 - ONERI E SPESE – TRASCRIZIONE.

La presente convenzione viene stipulata per atto pubblico davanti a Notaio designato dai proprietari.

Ai fini della opponibilità ai terzi del presente atto viene richiesta la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2645-quater del codice civile.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, sono a carico delle società CORTE NUOVA S.R.L. e C.C.E.A. S.C come sopra rappresentate.

Letto confermato e sottoscritto.